

8.2.4.3.2. M04.02 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di :

- migliorare l'efficienza della filiera, con particolare riferimento alla creazione o consolidamento di sbocchi di mercato stabili e duraturi per i produttori del prodotto di base;
- migliorare l'efficienza economica aziendale;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti;
- migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro;
- favorire l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1.

Il tipo di operazione risponde ai pertinenti fabbisogni F09 e F10 individuati in seguito all'analisi SWOT e concorre alla focus area 3A.

Oltre alla FA 3a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti devono essere conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

- 1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli escluso l'acquisto del terreno;
- 2) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno.
- 3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e/o forestali, compresi elaboratori elettronici.
- 4) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate.
- 5) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;
- 6) investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico
- 7) Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi

esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili : solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestale.

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio.

Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative pertinenze di cui ai punti 1 e 2 devono essere computati al netto del valore delle strutture dismesse.

Per essere ammissibili al sostegno, le spese devono rispettare le norme di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- 1) l'operazione deve riguardare la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari. Il controllo viene effettuato annualmente nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Limitatamente al settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima;
- 2) nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1;
- 3) Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 7 (energia), gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale. E' escluso qualsiasi sostegno per impianti che utilizzino biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Limitatamente agli investimenti il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica, questi sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.
- 4) è obbligatoria la presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:
 - a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti;
 - b) il conseguimento di un vantaggio per i produttori del prodotto agricolo di base in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi;
 - c) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi.

Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al precedente punto 4b in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.

Per quanto concerne i settori degli ortofrutticoli e del vitivinicolo si applicano le norme di demarcazione e di complementarità di cui al capitolo 14.1.1

Non sono previsti limiti territoriali.

8.2.4.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato;
- operazioni realizzate da agricoltori associati;
- operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1;
- operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
- operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni).

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. verifica della effettiva realizzazione degli interventi Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate
8. verifica applicazione del regime "de minimis"
9. sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM)

10. verifica del rispetto della destinazione d'uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo previsto
11. nel caso di investimenti per la produzione di energia verificare che la produzione di energia sia effettivamente limitata alle esigenze aziendali
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
13. Valutazione dei criteri di selezione;

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori;
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo.
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate: adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; "rating" dei consulenti, formazione del personale istruttore;
9. sovrapposizione e/o doppio finanziamento con altri settori; applicazione regime "de minimis": accesso e consultazione banche dati disponibili;
10. verifica del rispetto della destinazione d'uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo previsto: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo .
11. verifica che la produzione di energia sia effettivamente legata alle esigenze aziendali: misurazione a regime e su base annuale dell'energia effettivamente immessa in rete e quella consumata dall'impresa.
12. assenza di ulteriori agevolazioni per l'energia prodotta (es conto energia): accesso e consultazione banche dati disponibili;
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.02 Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.2.9.1.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2 (VCM).

- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia sono definiti si seguenti **target settoriali**:

- nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1.
- Per il settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che

forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedere capitolo 8.2.4.7.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7.